

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 19 del 21 Maggio 2016

1. REGISTRO DELLE IMPRESE - Indirizzi PEC inattivi - Emesso il primo provvedimento di revoca/cessazione da parte di un Giudice del Registro

Sull'argomento siamo già intervenuti nelle newsletter n. 8 del 20 febbraio 2016 (Punto n. 7) e n. 11 del 12 marzo 2016 (Punto n. 6), ricordando che l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), obbligatoriamente comunicata al Registro delle imprese dalle società e dalle imprese individuali, deve essere **attiva, non deve, cioè, essere scaduta o revocata**. In caso contrario l'impresa ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio del Registro delle imprese un nuovo indirizzo PEC dell'impresa valido e attivo, dopo averlo richiesto ad uno dei gestori abilitati iscritti nell'elenco pubblicato sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

Secondo quanto disposto dalla **Direttiva 2608 del 27 aprile 2015** (in vigore dal 13 luglio 2015), emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministero della Giustizia, l'ufficio del Registro delle imprese ha l'**obbligo di verificare**, con modalità automatizzate e **con periodicità almeno bimestrale**, se le **caselle di posta elettronica certificata (PEC) relative agli indirizzi iscritti nel Registro stesso risultino attive**. In caso negativo, l'ufficio dovrà invitare l'impresa interessata a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata **entro un termine non superiore a dieci giorni**, decorso il quale l'ufficio dovrà procedere, sensi dell'articolo 2191 del Codice civile, alla **cancellazione dell'indirizzo in questione**.

A tale proposito, vogliamo segnalare che, con **decreto in data 12 aprile 2016, RG 3790**, il **Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Milano** ha disposto, in conformità di un provvedimento amministrativo adottato dal Conservatore del Registro delle Imprese in data 5 febbraio 2016, che si proceda all'iscrizione d'ufficio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2190 Codice civile, della revoca/cessazione degli indirizzi PEC relativi a **20.559 imprese** e società indicate in apposito allegato, in ragione della intervenuta revoca o cessazione dei medesimi indirizzi PEC.

Nel decreto il Giudice ha anche disposto che la notifica avvenga mediante **pubblicazione del provvedimento nell'albo camerale on line** della Camera di Commercio di Milano, per sette giorni consecutivi, dalla cui scadenza decorrerebbero poi i quindici giorni per l'eventuale presentazione del ricorso al Tribunale ai sensi dell'art. 2192 Codice civile.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

2. MEDIATORI - Dal 13 maggio 2016 l'iscrizione nell'ex Ruolo non dimostra più i requisiti professionali

Il 12 maggio 2016 è scaduto il termine entro il quale era possibile utilizzare l'iscrizione nel soppresso Ruolo degli agenti di affari in mediazione quale requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività di mediatore.

Il decreto ministeriale 26 novembre 2011, entrato in vigore il 12 maggio 2012, oltre ad abrogare il Ruolo mediatori, ha, infatti, anche previsto la decadenza della validità dell'iscrizione nel soppresso Ruolo ai fini

della dimostrazione dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione **decorsi 4 anni dall'entrata in vigore dello stesso decreto** (art. 11, comma 3).

Pertanto, a **decorrere dal 13 maggio 2016, l'iscrizione nel soppresso Ruolo degli agenti di affari in mediazione non potrà più essere fatta valere ai fini della dimostrazione dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione.**

I soggetti che intendono svolgere l'attività economica di agenzia di affari in mediazione dovranno dichiarare il possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 2 legge n. 39/1989 così come modificata dall'art. 18 legge n. 57/2001. In particolare, per quanto riguarda i requisiti professionali è necessario:

- **aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, aver frequentato uno specifico corso di formazione e, successivamente, avere superato l'esame** presso la Camera di Commercio diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante mediatore in relazione al ramo di mediazione prescelto;

oppure

- **essere iscritti nell'apposita sezione del REA** (*Repertorio Economico Amministrativo*). Questo requisito è valido per i mediatori che cessano l'attività ed entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività ai fini del mantenimento dei requisiti si iscrivono nell'apposita sezione REA, acquisendo lo status di "inattivo". Ricordiamo che, nel caso di ripresa della medesima attività, gli stessi dovranno contestualmente cancellarsi dalla predetta sezione.

Se la ripresa dell'attività è seguita dall'iscrizione presso il Registro Imprese di una diversa Camera di Commercio, rispetto a quella dove è avvenuta la cancellazione dalla sezione del R.E.A., il mediatore in questione non perde i requisiti abilitativi all'esercizio dell'attività se dichiarati nell'apposito modello d'iscrizione (Ministero Sviluppo Economico - Parere n. 53973 del 26 febbraio 2016).

Ovviamente sarà cura della Camera di Commercio che riceve il modulo d'iscrizione nel Registro Imprese per la riattivazione della posizione del mediatore, di verificare il possesso dei requisiti in questione.

Ricordiamo, che sull'argomento è intervenuto recentemente il Ministero dello Sviluppo Economico con apposito **Parere n. 97453 del 7 aprile 2016**, nel quale si conferma che i soggetti iscritti nel soppresso Ruolo che non hanno provveduto alla loro iscrizione nella sezione speciale persone fisiche del REA entro il 30 settembre 2013 conservano, fino al 12 maggio 2016, la possibilità di far valere come requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività la loro vecchia iscrizione nel soppresso Ruolo.

Nello stesso parere il Ministero ha inoltre precisato che i titoli professionali qualificanti (titolo di studio, corso ed esame) sono titoli definitivi e non a scadenza che possono quindi essere fatti valere anche oltre il 12 maggio 2016.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

3. PMI INNOVATIVE - Fissati i criteri e le modalità per l'accesso "semplificato" al Fondo di Garanzia

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2016, il **decreto interministeriale 23 marzo 2016** del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che stabilisce i criteri e le modalità di **accesso semplificato al Fondo centrale di garanzia** in favore delle **PMI innovative**.

Il provvedimento è emanato in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 9, del D.L. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015 (c.d. decreto "*Investment Compact*"), che estende alle PMI innovative gran parte delle agevolazioni previste in favore delle Start-up innovative, tra cui l'accesso gratuito e semplificato all'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI (art. 30, comma 6, D.L. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012).

Ricordiamo che il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con la legge n. 662 del 23 dicembre 1996 (art. 2, comma 100, lett. a)) e operativo dal 2000.

La sua finalità è quella di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese.

La procedura semplificata prevede la possibilità di accesso al Fondo di garanzia per le PMI senza che il gestore del Fondo effettui la valutazione del merito creditizio dell'impresa beneficiaria.

Secondo quanto stabilito dall'art. 3 del decreto interministeriale 23 marzo 2016, in deroga a quanto previsto nei «*Criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l'ammissione delle operazioni*» riportati in allegato al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 27 dicembre 2013, le richieste di garanzia riferite a PMI innovative possono accedere al Fondo **mediante procedura «semplificata»** anche nel caso in cui l'impresa rientri nella «fascia 2» di valutazione. Restano fermi gli ulteriori requisiti previsti nel citato allegato per l'accesso al Fondo mediante procedura «semplificata».

Fino ad ora hanno potuto accedere alla procedura semplificata solo le operazioni finanziarie che, oltre a rispettare una serie di requisiti minori, non erano assistite da garanzie reali o fidejussioni bancarie o assicurative e che erano concesse a imprese rientranti, sulla base dei modelli di valutazione riportati nella Parte VI delle citate disposizioni operative allegata al decreto interministeriale 27 dicembre 2013, nella "fascia 1" di valutazione.

Von il decreto interministeriale 23 marzo 2016 si prevede, in relazione alle operazioni finanziarie riferite a PMI innovative, che l'accesso al Fondo tramite la procedura semplificata possa avvenire, fermi restando gli altri requisiti previsti dalle disposizioni operative, **anche nel caso in cui l'impresa rientri nella "fascia 2" di valutazione.**

Pertanto, sulle operazioni finanziarie riferite alle PMI innovative la garanzia del Fondo è concessa mediante procedura semplificata, in base alla quale il merito creditizio dell'impresa non sarà valutato dal gestore del Fondo, ma direttamente dalle singole banche erogatrici il finanziamento o dai confidi.

A tale procedura semplificata è possibile accedere **se sono rispettati i seguenti requisiti:**

- la PMI innovativa rientri nella «Fascia 1» o nella «Fascia 2» di valutazione;
- il soggetto finanziatore, in relazione all'importo dell'operazione finanziaria, non acquisisca alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria, ad eccezione delle garanzie personali o concesse dai Confidi e dagli altri fondi di garanzia.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito del Fondo di Garanzia clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del Fondo di Garanzia per le PMI clicca qui.](#)

4. AVVOCATI - ARBITRI - Pubblicato il regolamento che prevede la riduzione dei parametri relativi ai compensi - Prevista la formazione di un elenco degli arbitri

I parametri relativi ai compensi in favore degli arbitri, previsti dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, **sono ridotti del trenta per cento.**

E' quanto stabilito all'art. 3 del **decreto del Ministero della Giustizia 12 aprile 2016, n. 61**, avente ad oggetto il "Regolamento recante disposizioni per la riduzione dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, nonché disposizioni sui criteri per l'assegnazione degli arbitrati, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162".

Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2016, n. 102 ed **entrerà in vigore il 2 luglio 2016.**

Dunque, a decorrere **dal 2 luglio 2016**, gli avvocati che svolgeranno le funzioni di arbitri percepiranno un compenso ridotto del 30 per cento, concorrendo così a ridurre i costi dell'istituto e renderlo più appetibile. L'altro obiettivo è garantire una effettiva rotazione nell'assegnazione degli incarichi arbitrali.

Il decreto disciplina, inoltre, la formazione di un **elenco degli arbitri**, tenuto a cura del presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati.

Nell'elenco sono iscritti gli avvocati che hanno reso la relativa dichiarazione di disponibilità all'incarico documentando le proprie competenze professionali e la sussistenza dei requisiti di anzianità e di onorabilità e indicando le seguenti aree di competenza (elencate nell'allegato Tabella A del decreto):

- Diritto delle persone e della famiglia,
- Diritto della responsabilità civile,
- Diritti reale, condominio e locazioni,
- Diritto dei contratti, diritto commerciale e diritto industriale,
- Diritto dell'esecuzione forzata e delle procedure concorsuali,
- Diritto bancario e finanziario,
- Diritto del Lavoro, della previdenza e dell'assistenza sociale.

Il Regolamento prevede poi che l'avvocato iscritto nell'elenco possa chiedere di modificare la propria disponibilità quanto all'area professionale di riferimento.

Come previsto dall'art. 5, i criteri di assegnazione dell'arbitrato con la **designazione dell'arbitro** e la rotazione nell'assegnazione degli incarichi, all'interno dell'area professionale di riferimento, è operata **in via automatica** dai sistemi informatizzati di cui è fornito il Consiglio dell'ordine.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto ministeriale n. 61/2016 clicca qui.](#)

5. ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) - Nuova circolare del Ministero dell'Interno

Il Ministero dell'Interno, con la **circolare n. 6 del 16 maggio 2016**, facendo seguito alle precedenti comunicazioni con le quali sono state fornite indicazioni in merito alla realizzazione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) ed in particolare alla circolare n. 1 del 10 febbraio 2015, fornisce nuove indicazioni relative alle specifiche tecniche dell'ANPR per l'utilizzo dei servizi da parte dei comuni.

Il Ministero comunica che, in relazione all'intesa sancita dalla Conferenza Unificata ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2014 n. 194, ha avviato con alcuni Comuni una fase di sperimentazione diretta a verificare le funzionalità della nuova base dati nonché ad individuare soluzioni applicative a livello centrale che possano agevolare le operazioni di allineamento in tempo reale dei sistemi informativi locali con l'ANPR.

A seguito di tale sperimentazione è stata consolidata e pubblicata sul portale informativo di ANPR, secondo previsioni contenute nell'Allegato A del D.P.C.M. n.194 del 2014, la documentazione tecnica concernente le modalità di accesso e di utilizzo da parte dei Comuni ai servizi resi disponibili dall'ANPR (registrazione, consultazione ed estrazione certificazione).

Nell'**Allegato 1** della circolare è contenuta una sintesi delle procedure da seguire per individuare le modalità di accesso alla nuova banca dati ed avviare lo sviluppo del software necessario a garantirne l'integrazione con gli applicativi gestionali attualmente utilizzati dai comuni.

Nell'**Allegato 2** della circolare, sono descritte inoltre le fasi propedeutiche al subentro in ANPR, necessarie per assicurare il corretto funzionamento del sistema.

Il Ministero fa infine presente che alla presente circolare faranno seguito le schede di monitoraggio ed ulteriori istruzioni operative per dare concreto avvio all'attuazione del progetto.

I Comuni dovranno individuare tempestivamente le modalità di accesso alla nuova banca dati ed avviare conseguentemente lo sviluppo del software utile a garantirne l'integrazione con gli applicativi gestionali attualmente utilizzati dai comuni, secondo le indicazioni contenute nella documentazione tecnica sopraccitata.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 6/2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale informativo di ANPR clicca qui.](#)

6. DIRITTO ANNUALE 2016 - Informativa via PEC - Importi ridotti del 40% rispetto al 2014 -Pagamento con due modalità entro il 16 giugno - Disponibile nuovo servizio online

Per l'anno 2016 il Sistema camerale italiano ha introdotto alcune importanti novità per il pagamento del diritto annuale.

La **prima** riguarda la trasmissione della consueta **informativa relativa al pagamento del diritto annuale 2016**. Nel rispetto delle recenti normative, l'informativa sarà **inviata utilizzando esclusivamente il canale di invio tramite Posta elettronica certificata (PEC)** alla casella dichiarata dall'impresa al Registro delle imprese. Pertanto **nessuna informativa cartacea**, tranne che per un numero limitato di soggetti quali i soggetti c.d. "*only REA*" e i Consorzi che al momento risultano ancora esclusi dall'obbligo di munirsi di P.E.C.

Le imprese che dovessero riceverla in formato cartaceo, a causa di una PEC non più valida, dovranno provvedere al più presto a ripristinarne la validità e/o a comunicare una nuova casella PEC al Registro delle Imprese.

La **seconda** riguarda la messa a disposizione di tutte le imprese di un **nuovo sito internet di informazione e calcolo del diritto annuale da versare** (<http://dirittoannuale.camcom.it>)

Da questo sito le imprese potranno:

- *consultare le pagine informative sulla Camera di Commercio ed i servizi da questa erogati;*
- *avere accesso alla normativa di riferimento sul diritto annuale;*
- **calcolare l'esatto importo da versare alla scadenza ordinaria del versamento;**
- *ottenere la risultanza del calcolo direttamente al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;*
- **procedere al pagamento del diritto dovuto per il 2016 attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.**

L'accesso sarà possibile da parte di tutte le imprese **senza necessità di autenticazione**. Sarà sufficiente indicare il proprio Codice fiscale e la casella PEC per la ricezione in automatico degli estremi

di calcolo ed eventuale ricevuta di versamento. Nel caso di soggetti che non hanno l'obbligo della PEC sarà sufficiente indicare una casella di posta elettronica non certificata.

Alcuni suggerimenti importanti.

Le imprese già iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel REA (*Repertorio Economico Amministrativo*) al **1° gennaio 2016** devono versare il diritto annuale 2016 alla Camera di Commercio di competenza (dove risulta iscritta la Sede e/o le unità locali) entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, ovvero **entro il 16 giugno 2016**.

Le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio **per l'anno 2016** sono state fissate dal **decreto interministeriale 8 gennaio 2015**. Gli importi dovuti per il 2016 sono sinteticamente riportati nella nota **circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2015, Prot. 279880**.

Ricordiamo che, l'art. 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014, ha previsto una **riduzione graduale dell'importo del diritto annuale** delle Camere di Commercio. Nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio, l'importo del diritto annuale, come determinato per l'anno 2014, è stato **ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento**.

Nel corso del mese di maggio tutte le imprese iscritte alla data del 31 dicembre dell'anno precedente ricevono, da parte delle Camere di Commercio, una **comunicazione - tramite posta elettronica certificata (PEC) - che illustra le modalità di versamento del diritto annuale**. Il recapito delle informative via PEC sarà concluso entro il 31 maggio 2016.

Il pagamento deve essere eseguito **in unica soluzione con F24** (disponibile in due diversi modelli: F24 semplificato e F24 classico) o **attraverso la piattaforma Pago PA**, in alternativa al modello F24.

Se il pagamento non viene effettuato entro il 16 giugno 2016, è possibile effettuarlo entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza ordinaria suddetta, e cioè **entro il 16 luglio 2016, maggiorando l'importo dello 0,40%** (con arrotondamento al centesimo di euro), a titolo di interesse corrispettivo.

Per le imprese che hanno sedi secondarie o unità locali in più Province, prima di calcolare l'importo da pagare, verificare se la Camera di Commercio interessata ha provveduto ad un eventuale maggiorazione degli importi del diritto annuale.

Le imprese e i soggetti che hanno trasferito la sede legale da una provincia a un'altra dopo il 1° gennaio 2016, versano il diritto 2016 per la sede alla sola Camera di Commercio di provenienza.

Entro un anno dalla scadenza ordinaria del 16 giugno 2016, salvo proroghe, il diritto annuale potrà ancora essere regolarizzato con ravvedimento operoso.

Attenzione alle richieste ingannevoli e ai falsi bollettini !!

LINK:

[Per un approfondimento del diritto annuale clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito internet dedicato clicca qui.](#)

7. CAMPAGNA BILANCI - Omesso deposito del bilancio d'esercizio - Minata la trasparenza e la completezza della pubblicità del Registro imprese - Iniziative di alcune Camere di Commercio per il recupero dei bilanci non depositati

Ai sensi dell'art. 2435 Codice civile, il deposito del bilancio d'esercizio rappresenta un preciso **obbligo a carico degli amministratori** da assolvere, in via telematica, **entro 30 giorni** dall'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci dei documenti relativi: verbale (art. 2435, comma 1 del C.C.), relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.), ed eventuale relazione dei sindaci e dei revisori (art. 2429 C.C.).

Per la presentazione delle situazioni patrimoniali dei consorzi (senza la qualifica di "confidi") il termine è di **2 mesi dalla chiusura dell'esercizio** (art. 2615 bis C.C.).

L'omessa presentazione del bilancio e dell'elenco soci nei termini è punita con **sanzione amministrativa pecuniaria**. Secondo quanto stabilito dall'art. 2630 Codice civile "*Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, [...] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo*".

Le sanzioni pecuniarie colpiscono "*chiunque sia tenuto dalla legge agli adempimenti previsti a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio*" (amministratori, liquidatori e sindaci) e prevedono nel caso di ritardato o omesso deposito del bilancio, per **ciascun membro del Consiglio di**

amministrazione, a prescindere dalle deleghe attribuite, e, se presenti, per **ciascun sindaco**, il pagamento:

- da 45,78 a 458,67 euro nel caso di differimenti non superiori ai 30 giorni rispetto ai termini statuiti;
- da 137,33 a 1.376,00 euro nel caso di ritardi superiori.

I responsabili possono avvalersi dell'istituto dell'**oblazione** che prevede la riduzione della sanzione da un minimo di 91,56 euro ad un massimo di 274,66 euro versando i relativi importi entro il 60° giorno successivo alla contestazione.

Alcune Camere di Commercio, dopo aver constatato "una significativa percentuale di inadempienti per le imprese soggette a tale obbligo", hanno avviato - ai fini della trasparenza e completezza della pubblicità del Registro delle Imprese - una serie di iniziative finalizzate al **recupero dei bilanci non depositati**.

Citiamo la **Camera di Commercio di Modena**, la quale, per dare piena attuazione al principio di completezza della pubblicità che regge tale Registro (ex art. 8 della L. 580/1993 e s.m.i.), già nel corso del 2015 ha inviato una informativa via PEC alle imprese interessate al fine di verificare tali situazioni.

Nel proseguire con tali finalità – si legge nel comunicato – "a partire dalla Campagna Bilanci 2016, si continua con tale azione di sensibilizzazione e l'Ufficio del Registro delle Imprese verificherà per ogni pratica di bilancio se siano stati depositati o meno anche i bilanci degli anni precedenti e, **in caso di esito negativo, sospenderà formalmente il procedimento chiedendo di depositarli o a fornire giustificazioni in merito**".

Tutte le società interessate sono pertanto invitate a verificare la propria posizione e, se il caso, a provvedere all'invio telematico dei bilanci di esercizio regolarmente approvati, ma per qualsiasi motivo non ancora depositati rispettando l'ordine cronologico degli esercizi di riferimento, iniziando dal bilancio relativo all'esercizio più vecchio.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato della Camera di Commercio Modena clicca qui.](#)

8. CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE - Parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni - Ribadite alcune criticità

il Consiglio di Stato ha esaminato, tramite apposita Commissione Speciale, lo schema di decreto legislativo emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (cd. "Legge Madia"), recante "modifiche e integrazioni al Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche".

Con il **parere n. 1204 del 17 maggio 2016**, il Consiglio di Stato **approva alcune modifiche** apportate dal nuovo decreto, che ha profondamente modificato e integrato il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. n. 82/05, ma **ribadisce che rimangono alcune criticità** già espresse nel **Parere interlocutorio n. 785 reso nell'Adunanza del 17 marzo 2016**.

Si tratta di una complessa riforma dagli obiettivi ambiziosi, che investe molti articoli del CAD, con la quale si vuole «promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale ai cittadini e alle imprese, così come il diritto di accesso ai dati e ai servizi in modalità digitale», creando una vera e propria "**Carta della cittadinanza digitale**" relativa a vari settori (*privacy, PAD, pagamenti elettronici, partecipazione al processo decisionale pubblico in modalità telematica, adeguamento dell'ordinamento nazionale alla disciplina UE in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche, ecc.*).

La Commissione speciale dà atto che l'amministrazione ha recepito alcune delle osservazioni più importanti del parere interlocutorio, specie sul rafforzamento delle garanzie sulla provenienza dell'atto e sul dovere di "anonimizzazione" delle decisioni giudiziarie, ma che necessita di alcuni interventi chiarificatori, soprattutto in merito ai seguenti punti: il valore probatorio dell'atto informatico; l'identità dell'autore; i documenti su supporto informatico; la sicurezza dei sistemi; gli ingiusti limiti posti all'uso del domicilio digitale per alcune categorie: il rischio di duplicazione dei registri della PEC.

LINK:

[Per scaricare il testo del parere n. 785/2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del parere n. 1204/2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo di tutti i pareri resi dal Consiglio di Stato sui decreti legislativi relativi alla riforma della P.A. \(Riforma Madia\) clicca qui.](#)

9. CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PRESSO LA CONSOB - ELENCHI DEI CONCILIATORI ED ARBITRI - Determinate le misure del contributo di iscrizione ed annuale dovuto per il 2016

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016, la **delibera 11 maggio 20166, n. 19607**, con la quale la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ha determinato – **per l'anno 2016** – la misura e le modalità di versamento dei contributi (di iscrizione e annuale) dovuti dai conciliatori e dagli arbitri iscritti negli elenchi tenuti dalla Camera di conciliazione e arbitrato presso la CONSOB stessa, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.

1) Contributo per l'iscrizione agli elenchi dei conciliatori e degli arbitri

Sono tenuti a versare alla CONSOB un contributo le persone fisiche che presentano istanza di iscrizione negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri, determinato, per ciascuna istruttoria, nella misura di **euro 50,00**.

Il contributo deve essere versato alla CONSOB mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 60000X02 intestato a «CONSOB - Via G. B. Martini 3, 00198, Roma», presso Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A./Agenzia n. 25 - Viale Parioli, 39/b, 00197 Roma Cod. ABI 05696 - CAB 03225 - Codice Swift (BIC) POSOIT22 - IBAN: IT 88 F 05696 03225 000060000X02.

Copia della documentazione attestante il versamento dovrà essere allegata all'istanza di iscrizione.

2) Contributo annuale per la permanenza negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri

Sono tenuti a versare alla CONSOB un contributo annuale le persone fisiche iscritte alla data del 1° maggio 2016 negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri, determinato nella misura di **euro 20,00**, sia per l'elenco dei conciliatori, sia per l'elenco degli arbitri.

Il versamento del contributo annuale dovrà essere effettuato **entro il 30 giugno 2016**.

Ai fini del versamento dovrà essere utilizzato **esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV)** che verrà spedito ai soggetti tenuti alla contribuzione, entro il 30 maggio dello stesso.

Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporterà, previo accertamento della fattispecie, la cancellazione dal rispettivo elenco in cui il soggetto è iscritto.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

10. PESI E MISURE - Approvati dal Consiglio dei Ministri due nuovi decreti di attuazione di disposizioni comunitarie

Il Consiglio dei ministri del 16 maggio 2016, ha approvato, in esame definitivo, due decreti legislativi riguardanti **la messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura**.

Il **primo**, di attuazione della **direttiva 2014/31/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla **messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico**.

Il decreto legislativo aggiorna la disciplina vigente, alla luce delle disposizioni comunitarie, con l'obiettivo di definire i requisiti essenziali degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico che garantiscano un livello elevato di affidabilità e sicurezza, Sono altresì disciplinati le responsabilità e gli obblighi a carico del fabbricante e degli altri operatori della filiera di distribuzione, nonché le procedure di controllo della conformità.

Ricordiamo che gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, anche detti NAWI (*non-automatic weighing instruments*), sono quegli strumenti che per effettuare le operazioni di pesatura **richiedono l'intervento di un operatore** che apponga sul piatto la merce da pesare (es. bilance da banco).

Il **secondo**, di attuazione della **direttiva 2014/32/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla **messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura** (rifusione), come modificata dalla direttiva 2015/13/UE della Commissione del 31 ottobre 2014.

Il decreto legislativo aggiorna le disposizioni vigenti, alla luce delle disposizioni comunitarie, in materia di requisiti cui devono conformarsi gli strumenti di misura ai fini della loro messa a disposizione sul mercato e/o messa in servizio, con l'obiettivo di tutelare il pubblico contro il rischio di ottenere risultati scorretti dalle operazioni di misurazione effettuate mediante strumenti utilizzati in talune funzioni di misura.

In particolare, le nuove norme disciplinano i **requisiti essenziali cui devono conformarsi gli strumenti di misura**.

Sono inoltre disciplinati le responsabilità e gli obblighi a carico del fabbricante e degli altri operatori della filiera di distribuzione, nonché le procedure di controllo della conformità.

La disciplina si applica a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza, con l'obiettivo di tutelare il pubblico contro il rischio di ottenere risultati scorretti dalle operazioni di misurazione.

LINK:

[Per accedere al sito internet del Governo clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo delle due direttive europee nn. 2014/31 e 2014/32 clicca qui.](#)

11. AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI - Pubblicato il nuovo regolamento concernente la procedura sanzionatoria per le violazioni accertate dall'OAM

L'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), ha pubblicato il **nuovo regolamento integrativo** concernente *"la procedura sanzionatoria per le violazioni accertate dall'Organismo nell'esercizio dei propri compiti di controllo e la procedura di cancellazione ai sensi dell'art. 128-duodecies, comma 3, del D.Lgs. 1°settembre 1993, n. 385"*, che recepisce alcune modifiche approvate con delibera del Comitato di Gestione dell'OAM del 24 novembre 2015 e del 10 maggio 2016.

Le nuove disposizioni **entreranno in vigore il 1° giugno 2016** e si applicheranno alle procedure sanzionatorie avviate successivamente alla sua entrata in vigore.

Alle procedure sanzionatorie avviate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari previgenti.

LINK:

[Per scaricare il testo del nuovo regolamento aggiornato clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dei regolamenti integrativi clicca qui.](#)

12. SCRITTURE CONTABILI - Sentenza della Corte di Cassazione in merito all'obbligo di conservazione decennale della documentazione contabile

L'ultrattività dell'obbligo di conservazione delle scritture contabili ovvero la sua estensione oltre il termine decennale si impone non già in via generale ma solo se l'accertamento che sia iniziato prima del decimo anno non sia stato ancora definito.

Il principio è contenuto nella **Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Civile, n. 9834, depositata il 13 maggio 2016**, da cui emerge che - così come testualmente previsto dal comma 5, dell'art. 8, della legge n. 212 del 27 luglio 2000 (*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*) - **"l'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione"**.

Tale principio, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della medesima legge n. 212/2000, costituisce **"principio generale dell'ordinamento tributario"**.

In particolare, osservano i Supremi Giudici, la tesi erariale sostenuta dall'Agenzia delle Entrate non trova il conforto della legge, dal momento che l'art. 22, comma 2, D.P.R. n. 600/1973, laddove prevede che *"le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi ai corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 o da altre leggi tributarie"*, deve essere interpretato in armonia al dettato letterale di esso, nonché, partitamente, in ossequio al principio specifico più generalmente previsto dall'art. 8, comma 5, della legge n. 212/2000, nel senso che **"l'ultrattività dell'obbligo di conservazione ovvero la sua estensione oltre il termine decennale dell'art. 2220 C.C. - ed ora pure del citato art. 8, comma 5 - si impone non già in via generale - di modo che se ne possa affermare l'inosservanza anche quando, come qui, il termine decennale sia spirato prima che l'accertamento abbia avuto luogo - ma solo se l'accertamento che sia iniziato prima del decimo anno non sia stato ancora definito, diversamente derivandone, se non un'interpretazione sostanzialmente abrogatrice della norma, un'applicazione di essa influenzata da un forte indice di discrezionalità, nel senso che potendo l'amministrazione procedere all'accertamento nei termini dell'art. 43, D.P.R. n. 600/1973, l'obbligo di conservazione, scaduto il periodo decennale, si protrarrebbe sino alla**

scadenza dei termini anzidetti per una durata che dipende esclusivamente dalla volontà dell'ufficio, rispetto alla quale il contribuente non avrebbe altra difesa che conservare le scritture sine die”.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 9834/2016 clicca qui.](#)

13. MULTA PER SOSTA SULLE STRISCE BLU - Quando è nulla? Alcuni chiarimenti dalla Corte di Cassazione

Per essere valide, e non poter essere annullate, le **multe per sosta sulle strisce blu** senza pagare le tariffe previste devono obbligatoriamente rispettare alcune condizioni: **nelle vicinanze devono esserci aree di sosta gratuite** oppure la zona deve essere stata annoverata dal Comune come **area storica o di pregio ambientale**.

Lo conferma la **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 8282/2016, pubblicata il 27 aprile 2016**, offrendo agli automobilisti **alcuni strumenti per poter contestare le multe** ed evitare il pagamento ovviamente previa verifica di questi due presupposti.

Quindi la multa all'automobilista che ha lasciato l'auto sulle strisce blu, senza pagare il tagliando, è **nulla** se nelle immediate vicinanze del luogo dove il conducente ha parcheggiato non sono presenti aree di sosta gratuite e al contempo se il Comune non riesce a dimostrare che la zona interessata è tra quelle di particolare valore storico o di particolare pregio ambientale.

L'onere della prova, in una eventuale causa davanti al giudice di Pace per la contestazione / impugnazione della multa, è diviso come segue: **l'automobilista** deve dimostrare, con delle foto, che nella zona in questione le strisce blu non sono alternate a strisce bianche anche in strade limitrofe e non necessariamente sulla stessa via. A quel punto se **il Comune** non vuole perdere la causa deve mostrare, se esiste, l'ordinanza con cui l'area in questione è classificata tra quelle di maggior pregio storico o ambientale.

La medesima sentenza chiarisce un altro punto importante: la **multa per mancata esposizione del tagliando di pagamento** può essere contestata se il parcheggio è stato effettivamente pagato ma la ricevuta viene esposta altrove (ad esempio nel sedile dell'auto).

In casi come questi, tuttavia, viene stabilita la **compensazione delle spese** di lite anche a carico del cittadino, che in ogni caso dovrebbe sempre fare in modo che il tagliando di pagamento sia facilmente identificabile da chi di dovere.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 8282/2016 clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **REPUBBLICA ITALIANA** **(DAL 16 AL 21 MAGGIO 2016)**

1) Ministero della Giustizia - Decreto 15 aprile 2016, n. 68: Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di Perito industriale e Perito industriale laureato. (Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 23 marzo 2016: Criteri e modalità semplificati di accesso all'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore di PMI innovative. (Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Legge 4 maggio 2016, n. 69: Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015. (Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

4) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 7 aprile 2016: Incentivi al passaggio al lavoro part-time in prossimità del pensionamento di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). (Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero della Giustizia - Decreto 17 maggio 2016, n. 70: Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Delibera 4 maggio 2016: Istituzione dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) e adozione del regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179. (Delibera n. 19602). (Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

7) Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Delibera 11 maggio 2016: Determinazione per l'anno 2016 dei soggetti, della misura e delle modalità di versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179. (Delibera n. 19607). (Delibera n. 19602). (Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

8) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 71: Attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE. (Delibera n. 19607). (Delibera n. 19602). (Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Decreto Legislativo 21 aprile 2016, n. 72: Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. (Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Decreto Legislativo 12 maggio 2016, n. 73: Attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale. (Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11) Decreto Legislativo 12 maggio 2016, n. 74: Attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario. (Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

12) Decreto Legislativo 12 maggio 2016, n. 75: Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI. (Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

13) Legge 20 maggio 2016, n. 76: Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. (Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA (DAL 16 AL 21 MAGGIO 2016)

1) Direttiva (UE) 2016/774 della Commissione del 18 maggio 2016, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 128/4 del 19 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

2) Decisione di esecuzione (UE) 2016/775 della Commissione del 18 maggio 2016, relativa ai parametri di riferimento per l'assegnazione delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a titolo gratuito agli operatori aerei ai sensi dell'articolo 3-septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 128/10 del 19 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

3) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/779 della Commissione del 18 maggio 2016, che stabilisce norme uniformi per le procedure intese a stabilire se un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 131/48 del 20 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

Non so se sei d'accordo, ma un vecchio saggio la pensava così:

**LA VITA NON E' ASPETTARE
CHE PASSI LA TEMPESTA,
MA IMPARARE A DANZARE
SOTTO LA PIOGGIA.**

BUONA GIORNATA !